Caterina Bima
NOTAIO
Corso Duca Degli Abruzzi, 16
10129 Torino
Tel. 011.557.03.11
segreteria@notaiobima.it

Allegato "A" al numero 136752/35706 di repertorio

STATUTO

ART. 1

(COSTITUZIONE)

Allo scopo di individuazione, valorizzazione, digitalizzazione e restauro del patrimonio audiovisivo del cattolicesimo e di quanto appartiene al patrimonio del dialogo ecumenico e interreligioso è costituita una fondazione che non ha fini di lucro, denominata "Fondazione Memorie Audiovisive del Cattolicesimo - Ente del Terzo Settore" ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore, o, in forma abbreviata, "Fondazione Memorie Audiovisive del Cattolicesimo- ETS" o "Fondazione MAC ETS".

La Fondazione dovrà fare uso esclusivo di tale denominazione in qualsivoglia comunicazione istituzionale o rivolta al pubblico.

ART. 2

(SCOPI)

La Fondazione, per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale:

a) Educazione, istruzione, formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività inerenti di interesse generale;

d) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni.

La Fondazione, nell'ambito delle predette attività, dovrà favorire lo sviluppo e svolgimento di studi, di ricerche scientifiche, convegni o altre manifestazioni nel campo sociale, culturale, istituire borse di studio, dare contributi a persone o istituzioni, procedere al restauro di file multimediali.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ri-

tenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Nel perseguimento di detti scopi la Fondazione potrà erogare e ricevere contributi nei confronti e da parte di enti e soggetti pubblici e/o privati.

ART. 3

(SEDE)

La Fondazione ha sede in Bergamo (BG), via Camozzi n. 77.

ART. 4

(ORGANI DELLA FONDAZIONE)

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Segretario Generale;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Controllo monocratico;

ART. 5

(PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE E VICE PRESIDENTE)

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza generale della Fondazione.

ART. 6

(CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile da tre a sette membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se nel corso del mandato, vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli mediante cooptazione. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla fine del mandato.

I membri del Comitato Scientifico non possono contemporaneamente fare parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 7

(POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

a) approva il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e redige il bilancio sociale;

b) delibera l'accettazione di contributi, donazioni

e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili;----------
c) provvede alla nomina del Segretario Generale, determinandone l'eventuale retribuzione;----------
d) nomina i membri del Comitato Scientifico:----------

ART. 8----------

(DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)-------

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte, all'anno, entro i mesi di dicembre e di giugno, per deliberare rispettivamente entro la prima data, sul bilancio preventivo ed entro la seconda data, sul bilancio consuntivo, di ogni esercizio; si riunisce, altresì, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario e allorché ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.----------

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto per lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da inviare a ciascun membro del Consiglio e dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta, con indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Nei casi di urgenza, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche senza l'osservanza del termine come sopra stabilito, tramite i mezzi indicati, almeno ventiquattro ore prima della riunione.----------

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.----------

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e con voto palese, salvo la facoltà di procedere con voto segreto, allorquando si tratti di deliberazioni concernenti persone.----------

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza e audio/video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.----------

Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie di cui al successivo articolo 13, vengono adottate con la presenza dei due terzi dei componenti.---

Alla verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione provvede il Segretario Generale della Fondazione.----------

Gli eventuali emolumenti a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché del Segretario

Generale, se facente parte del Consiglio di Amministrazione, dovranno essere pubblicati sul sito internet della Fondazione.----------

ART. 9----------

(SEGRETARIO GENERALE DELLA FONDAZIONE)----------

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche fra persone estranee al Consiglio stesso.----------

Ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nomina procuratori, determinandone le attribuzioni.----------

Egli provvede, sotto la supervisione del Presidente, o di un membro del Consiglio di Amministrazione appositamente - delegato:----------

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, ne cura successivamente la gestione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione;----------

- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo, di quello consuntivo e del bilancio sociale;----------

- all'assunzione del personale eventualmente occorrente per il funzionamento della Fondazione, determinandone la retribuzione.----------

Dirige e coordina tutto il personale della Fondazione, controlla le attività di tutti i collaboratori esterni, chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.----------

Il Segretario Generale inoltre:----------

- promuove, supporta e coadiuva l'attività del Comitato Scientifico;----------

- propone al Consiglio di Amministrazione persone che, avendone i requisiti, potrebbero essere nominate quali membri del Comitato Scientifico;----------

- interviene alle riunioni del Comitato Scientifico.----------

È responsabile del buon andamento della amministrazione e sarà per questo munito, ove del caso, della necessaria procura, rilasciata dall'organo competente, che ne fisserà i contenuti. Presta la sua assistenza ogni qualvolta ne venga richiesto dai vari organi della Fondazione o loro membri, nell'esercizio dei compiti istituzionali.----------

Il Segretario Generale, oltre ad esercitare le funzioni predette, disimpegna anche le funzioni di Segretario del Consiglio ai sensi dell'articolo precedente, nonché del Comitato Esecutivo e del Comi-

tato Scientifico.----------

ART. 10----------

(COMITATO SCIENTIFICO):----------

Il Comitato scientifico è composto da un numero variabile di membri nominati dal Consiglio di Amministrazione e designati tra persone particolarmente dedite alla valorizzazione del patrimonio audiovisivo del cattolicesimo ovvero tra professori universitari ed esperti nel campo della cultura, scienze ed arti.----------

I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.----------

Il Comitato Scientifico in particolare:----------

- svolge attività di consulenza;----------
- ha funzioni propositive in relazione al perseguimento degli scopi della Fondazione;----------
- fornisce pareri non vincolanti in merito alle scelte effettuate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2;----------
- ha funzioni consultive sui programmi delle attività, sui risultati e sulle singole iniziative della fondazione, nonché sul collegamento tra le stesse;----------
- partecipa senza diritto di voto attraverso il proprio Presidente, o un membro da questi designato, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 11----------

(ORGANO DI CONTROLLO)----------

L'Organo di Controllo è monocratico, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.----------

Deve essere scelto tra i Revisori Legali iscritti nell'apposito registro ed eserciterà altresì il controllo contabile.----------

All'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 Codice Civile.----------

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.----------

L'Organo di Controllo eserciterà inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto

in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Esso potrà in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, potrà chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 12

(MODIFICHE DELLO STATUTO)

Le modifiche del presente Statuto vengono adottate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nelle forme e con le modalità stabilite nell'art. 8.

Tutte le delibere del Consiglio d'Amministrazione relative alle modifiche dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 13

(ESERCIZIO FINANZIARIO)

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il primo gennaio, e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario ed entro sei mesi dalla chiusura dello stesso il Consiglio di Amministrazione provvederà a redigere ed approvare il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; il bilancio sociale redatto a norma dell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore dovrà essere pubblicato nel proprio sito Internet.

Inoltre, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario successivo, lo stesso Consiglio di Amministrazione provvederà a redigere ed approvare il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario successivo.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutaria ai fini dell'esclu-

sivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietata pertanto la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

ART. 14

(PATRIMONIO)

Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) - dalla somma di Euro 30.000,00 (trentamila) costituente patrimonio indisponibile;
b) - dalle donazioni di beni mobili o immobili e contributi che perverranno alla Fondazione da parte di enti o privati, sempre che le donazioni e le erogazioni di beni mobili ed immobili siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal Fondatore.

ART. 15

(MEZZI. DI GESTIONE NON ESPRESSAMENTE DESTINATI ALL'INCREMENTO DEL PATRIMONIO)

I mezzi di gestione sono costituiti:
- dai frutti derivanti dalla gestione del patrimonio e dalla gestione delle altre somme disponibili;
- da eventuali altre somme erogate da terzi come mezzi di gestione;
- nonché da eventuali contributi versati a favore della Fondazione da Enti pubblici o privati o da terzi, anche a titolo di rimborso delle spese sostenute per le attività di cui all'art. 2.

Le erogazioni del presente articolo non sono destinate all'incremento del patrimonio, ma saranno utilizzate solo per gli scopi della Fondazione.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

ART. 16

(GRATUITA' DELLE CARICHE)

Le cariche previste nel presente statuto sono di massima gratuite, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio di Amministrazione, comunque nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8 comma 3 Codice del Terzo Settore, e salvo il rimborso delle spese borsuali per l'adempimento delle rispettive mansioni, secondo la documentazione presentata.

ART. 17

(ESTINZIONE DELL'ENTE)

La Fondazione si estingue allorché siano stati raggiunti gli scopi statutari ovvero sia divenuto impossibile il conseguimento.----------
I beni residui della Fondazione sono devoluti, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, in caso di scioglimento per qualunque causa - una volta esaurita la fase preliminare dell'incasso delle attività non liquide e del pagamento delle eventuali poste debitorie - e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del Codice del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo Settore che svolgano le attività di interesse generale perseguite dalla Fondazione.----------

ART. 18----------

(RINVIO)----------

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni dettate dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalla legislazione vigente in materia.----------

In originale firmato:----------
Dario Edoardo VIGANO'----------
Valerio MOLINARI----------
CANELLA Giuliano----------
Alessandro MAGGIONI----------
Giordano RIELLO----------
Nicola SALVI----------
Elisabetta SOLA----------
RAVIOLA Nadia, teste----------
Federica POLETTO, teste----------
Caterina BIMA - notaio----------
==========

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale a originale redatto su supporto analogico (art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 68-ter Legge 16 febbraio 1913, n. 89)
Certifico io sottoscritta, Caterina BIMA, notaio in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, su supporto informatico, è conforme al documento originale su supporto cartaceo, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.
Torino, 15 marzo 2023.
(File firmato digitalmente dal notaio Caterina BIMA)